

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 1

Prima adunanza del Consiglio

Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la sua prima seduta.

La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 2

Giuramento dei Consiglieri

Il Consigliere anziano, appena assunta la Presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

“Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione.

Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 3

Adempimenti della prima adunanza

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede, dopo le operazioni di giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 4

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno con votazioni separate il Presidente ed il Vice Presidente. Nella prima votazione per la elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Nella seconda votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art.5

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio e fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per determinazione propria o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale; attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; con l'assistenza degli scrutatori accerta e proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.

Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'ente.

Art. 6

Cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni, per decadenza o per mozione di sfiducia così come previsto dall'art. 25 dello Statuto Comunale.

Nel caso di cessazione contemporanea del Presidente e del Vice presidente assume la presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo presidente.

Le dimissioni dalla carica di Presidente e da quella di Vice Presidente vanno presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

La seduta per la sostituzione deve tenersi entro 15 giorni.

Art.7

Costituzione dei Gruppi Consiliari

1. entro 5 giorni dalla prima seduta dopo le elezioni si procede alla costituzione dei gruppi consiliari. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 consiglieri.
2. Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla diretta elezione nella lista
3. Il consigliere che non fa parte di alcun gruppo è incluso d'ufficio nel gruppo misto.
4. Il numero minimo dei consiglieri necessario al gruppo misto per esprimere il proprio capogruppo non può essere inferiore a 3.
5. ogni singolo gruppo comunica al presidente del consiglio il nome del capo gruppo. Fino a che non si avrà detta comunicazione è considerato capo gruppo il consigliere eletto con il maggiore numero di voti nella lista alla quale il gruppo si riferisce e, nel caso del gruppo misto il consigliere più anziano per età.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art.8

Commissione dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo che è elevata a Commissione consiliare. Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni di Presidente della Commissione dei capigruppo.
2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte al mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per essere sentita sulla programmazione dei lavori del Consiglio o quando lo richieda 1/3 dei capigruppo.
3. Alla suddetta Commissione partecipa il Vice Presidente che assume la Presidenza in caso di assenza del Presidente.

Art. 9

Autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio

Per il concreto esercizio dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio sono assegnate adeguate risorse finanziarie, di personale e di strutture, nonché idonei supporti tecnici.

L'ammontare delle risorse finanziarie necessarie è annualmente determinato in sede di deliberazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con la conferenza dei capigruppo e compatibilmente con le condizioni del bilancio stesso.

Le risorse finanziarie assegnate sono destinate al pagamento delle spese per indennità, gettoni di presenza, missioni e di rappresentanza del Consiglio e dei suoi componenti nonché per l'acquisizione di beni e servizi necessari, così come previsto dalla legge.

Art. 10

Struttura organizzativa

Il Presidente del Consiglio individua, di concerto con i capigruppo e anche su proposta del Dirigente della struttura organizzativa di supporto, le esigenze di servizio da soddisfare.

La struttura organizzativa di supporto è costituita dall'ufficio di Presidenza che dipende dal funzionario sulla base dell'organizzazione dell'Ente, il cui Dirigente adotta ogni determinazione afferente l'attività di gestione del Consiglio e delle sue articolazioni funzionali.

Art. 11

Missioni

Per comprovate esigenze e nell'interesse dell'Ente, il Presidente del Consiglio può autorizzare i consiglieri a recarsi in missione, anche su proposta dei Presidenti delle Commissioni per la loro rappresentanza.

Il consigliere che si rechi in missione è tenuto a rendicontare le spese sostenute.

Il Dirigente del Settore, verificata la regolarità delle spese, provvede alla liquidazione, tenendo conto delle eventuali anticipazioni disposte.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 12

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire senza diritto di voto alle medesime riunioni.

Art. 13

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato, almeno una volta al mese, dal Presidente dell'Organo stesso che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari costituite spetta al Presidente di tale collegio.
4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti del Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente. Entro detto termine dovrà essere convocato il Consiglio per la trattazione degli atti ispettivi.
6. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente con avviso, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
7. Nei casi d'urgenza la consegna dell'avviso di cui al comma precedente può avere luogo anche ventiquattro ore prima, ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
8. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere notificato al domicilio dei Consiglieri, a cura dei messi comunali, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.
9. La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo Comunale.
10. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o ventiquattro ore nei casi d'urgenza.
11. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta sulla facciata principale della sede del Comune la bandiera nazionale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 14

Pubblicazione dell'ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui al precedente art. 13 all'albo Pretorio dell'Ente.

Art. 15

Deposito di atti e documenti

Presso la segreteria del Comune saranno raccolti e messi a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 7° comma dell'art. 13.

All'atto dell'insediamento il consigliere comunale comunica all'Ente la propria casella di posta elettronica certificata ai fini della notifica e/o comunicazioni.

Art. 16

Attribuzione del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti di cui all'art. 42 comma 2 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, dei segretari o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

Il consiglio, altresì, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni sulla relazione scritta presentata al Consiglio ogni anno dal Sindaco sullo stato di attuazione degli atti programmatici sull'attività svolta.

Il consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Il Consiglio, entro sei mesi dal suo insediamento, adotta, con atto deliberativo, le proprie determinazioni in ordine ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui al comma 2 lett. a).

Art. 17

Numero legale

Il Consiglio delibera con intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione, tranne che per i consiglieri assenti.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Nella seduta di cui al superiore comma 4 non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro e informare il Presidente e/o il Segretario Generale in caso di allontanamento dall'aula.

Art. 18

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati e delibera a votazione palese e a maggioranza dei presenti, salvo che dalle legge, dallo Statuto e dal Regolamento non siano previste altre maggioranze o modalità di voto.

Quando debbano adottarsi deliberazioni concernenti persone, il voto si esprime a scrutinio segreto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto. Per le nomine e le designazioni la votazione nell'osservanza delle norme a tutela delle minoranze, avviene con voto limitato ad uno, risultando eletti e designati i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 19

Decadenza dei Consiglieri Comunali per mancata partecipazione alle sedute

I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e per giustificati motivi anche nella seduta successiva.

Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il consiglio.

Decadono dalla carica, i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è deliberata dal Consiglio, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento ed è preceduta da formale contestazione dell'assenza. La contestazione è effettuata dal Presidente del Consiglio e notificata all'interessato nelle forme previste per la convocazione dei consiglieri. Essa deve contenere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a quindici giorni, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di quindici giorni e non oltre trenta dalla notifica all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta.

Il Presidente ogni anno riferisce al Consiglio Comunale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e delle Commissioni permanenti e sulle giustificazioni adottate e dispone la pubblicazione annuale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppi consiliari.

Art. 20

Accesso all'aula consiliare

Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nessuno può entrare armato nell'aula consiliare.

La forza pubblica non può entrare nell'aula consiliare se non è richiesta dal Presidente e dopo che sia stata tolta la seduta.

Art. 21

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso, altrimenti stabilito. La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.

Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso e astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

L'ammissione del pubblico nello spazio ad esso riservato è regolato con norme stabilite dal Presidente di intesa con i capigruppo, garantendo la pubblicità delle sedute.

Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

Il consiglio si può riunire, per particolari motivi, in sede diversa da quella deputata su determinazione del Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 22

Segretario del Consiglio Comunale

Il Segretario Generale del Comune é Segretario del Consiglio Comunale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice Segretario Generale del Comune.

Il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale non possono svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all' art. 176 dell' Ordinamento Amministrativo Enti Locali (L.R.15/03/ 1963 n. 16).

In tali ipotesi il Segretario Generale e il vice Segretario Generale hanno l' obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

Art. 23

Redazione ed approvazione del processo verbale

Di ogni seduta, a cura del Segretario, é redatto processo verbale.

Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l' uso di apparecchiature di registrazione.

Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi dove è riportata la posizione del consigliere che è intervenuto sull'argomento, nonché le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti.

E' firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali tra i presenti e dal Segretario.

Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successivo a quella cui si riferisce.

Ogni consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.

Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 24

Nomina degli scrutatori

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente dell'Assemblea designa tre Consiglieri, per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

Art. 25

Comunicazioni del Presidente

Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio: non dà lettura degli scritti anonimi e degli scritti che hanno il solo scopo di vilipendere il Consiglio Comunale e l'Amministrazione;

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

- dà lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla Presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto della data e dei Consiglieri firmatari.

Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per gruppo per non più di cinque minuti.

Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per celebrazione di eventi o per commemorazione di personalità, di ricorrenze di particolare rilievo o per comunicazioni relative a fatti importanti avvenuti nei giorni precedenti alle adunanze. Tali celebrazioni, comunicazioni o commemorazioni dovranno essere contenute nei limiti di cinque minuti.

Art. 26

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000.

La proposta di deliberazione della Commissione Consiliare e del singolo Consigliere, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, entrambe sottoscritte dal proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Sindaco del Comune.

Quest'ultimo la invia al Segretario Generale che provvede ad attivare gli uffici competenti per i pareri di legge di cui al superiore comma .

La proposta di deliberazione, completata l'istruttoria , viene rimessa al Presidente del Consiglio che provvede all'attivazione della Commissione competente ad esprimere il parere sulla stessa (o ad altri diversi eventuali adempimenti). Nella formulazione della proposta di deliberazione la commissione Consiliare o il singolo Consigliere possono avvalersi degli uffici e del personale tramite il Segretario Generale dell'Ente. Nel caso che la proposta risulti

estranea alle competenze del Consiglio ne dà comunicazione al proponente. La comunicazione è inviata per conoscenza anche ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio con l'indicazione del nome del proponente.

Art. 27

Inversione dell'ordine del giorno

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, può prendere la parola un Consigliere per ciascun gruppo.

La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 28

Illustrazione delle proposte - Discussione generale

La discussione generale sull'argomento o proposta all'O.d.G. inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa.

La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di deliberazione, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, al relatore o ai relatori della Commissione Consiliare che hanno esaminato l'argomento o la proposta, è data la parola per non più di dieci minuti per comunicare il parere della commissione ed eventualmente quello delle minoranze.

Art. 29

Interventi dei Consiglieri

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chiede la parola, si procede alla votazione, ove prevista.

Art. 30

Facoltà di parlare

Nessuno può parlare in Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri ha la parola e tantomeno interrompere l'oratore.

Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazione e chiarimenti.

Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova.

Art. 31

Ordine degli interventi dei Consiglieri

La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.

Giunto il loro turno gli iscritti a parlare che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.

Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.

Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

Art. 32

Richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.

Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Prima della votazione può intervenire per dieci minuti un Consigliere per ciascun gruppo. Il Consiglio decide con votazione palese.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.

Non è ammesso sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

Art. 33

Durata degli interventi

I Consiglieri debbono parlare rivolti al Presidente, stando in piedi, salvo che dallo stesso non siano, per particolari ragioni, autorizzati a restare seduti.

Ciascun intervento non può superare i quindici minuti. Nel caso però di lettura del discorso la durata è ridotta a dieci minuti.

Per la discussione della Relazione semestrale del Sindaco e quella relativa all'approvazione del Bilancio ciascun intervento non può superare i venti minuti, nel caso di lettura la durata è ridotta a quindici minuti.

Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i dieci minuti.

Art. 34

Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento

Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Il Consigliere richiamato può presentare le sue spiegazioni se respinge il richiamo all'ordine del Presidente, questi invita il Consiglio a decidere, per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 35

Tumulto in aula

Quando sorga un tumulto nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua durante la sua assenza e/o persiste al suo rientro in aula, nei casi gravi può dichiarare sciolta la seduta.

Art. 36

Questioni pregiudiziali e richiesta di sospensiva

E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento di trattazione.

E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di dieci minuti, il proponente e un Consigliere per ciascun gruppo.

La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 37

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni e soppressioni al testo di proposta di deliberazione.

Gli emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro il secondo giorno precedente a quello fissato per l'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità devono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta.

Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione sull'argomento è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio al Segretario Generale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria.

Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Capo Settore, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Analogo parere viene espresso dal Capo Settore Bilancio qualora l'emendamento proposto comporti maggiori spese o minori entrate.

Per acquisire i necessari elementi di valutazione, i Capi Settore possono chiedere che la trattazione della deliberazione venga rinviata a dopo la trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.

Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione gli emendamenti.

Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti.

Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti che contrastino con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

Art. 38

Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno

Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare ordini del giorno concernenti l'argomento in trattazione.

Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.

Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

Art. 39

Chiusura della discussione

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione.

Art. 40

Sistemi di votazione

I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta o per alzata di mano; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

Il metodo di votazione è scelto di volta in volta dal Presidente.

Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 41

Controprova

La votazione per alzata e seduta e per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.

Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 42

Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.

Il Presidente indica preventivamente il significato del "sì" e del "no".

L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine di anzianità per preferenze individuali dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere "sì" o "no" ovvero "astenuto".

Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Art. 43

Votazione per scrutinio segreto

E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.

Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazioni separate, salvo che la legge non disponga diversamente.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede, siglate dagli scrutatori, che ciascun consigliere dovrà inserire personalmente nell'urna previo appello nominale.

Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.

Chiusa la votazione, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.

Eventuali schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio Comunale; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Art. 44

Annullamento e ripetizione della votazione

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

Art. 45

Dichiarazione di voto

I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.

Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

Nel caso in cui il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

Parimenti ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sarà dato atto prima della votazione, nel processo verbale.

Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 46

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi in cui la legge prescriva una maggioranza speciale.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Per l'elezione del Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio nella prima votazione. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Nei casi in cui la legge prevede, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, per la elezione a cariche, il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Lo Statuto del Comune e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Leg.vo 267/2000, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione, le deliberazioni adottate dal Consiglio possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto dei due terzi dei votanti.

Il ballottaggio non è ammesso al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della stessa sessione.

In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.

Art. 47

Proclamazione del risultato della votazione

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

Art. 48

Presentazione di interrogazioni - interpellanze – mozioni

I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività dell'amministrazione.

Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

Allo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni è dedicata la prima ora delle sedute del Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art. 23.

Quelle non trattate vengono rinviate alla successiva seduta.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono poste all'o.d.G. del Consiglio Comunale secondo l'ordine cronologico di presentazione del protocollo generale del Comune.

Art. 49

Contenuto delle interrogazioni

L'interrogazione è una domanda, presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 50

Svolgimento dell'interrogazione

L'interrogazione, avendo carattere informativo non può dare luogo a discussioni.

L'interrogante darà lettura dell'interrogazione e l'Amministrazione fornirà la risposta che, anche se orale, dovrà essere racchiusa in una breve nota.

L'interrogante ha diritto di replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.

L'interrogazione si intende rinviata alla seduta successiva di Consiglio Comunale qualora gli interroganti non si trovino presenti nell'aula al momento in cui è posta in trattazione.

Art.51

Interrogazione con richiesta di risposta scritta.

E' nella facoltà dell'interrogante richiedere risposta scritta che deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Di tale risposta è data comunicazione al Consiglio.

Art. 52

Contenuto dell'interpellanza

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al Sindaco, alla Giunta, o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta nonché gli intendimenti che si vogliono perseguire su determinate questioni.

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto dal Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta nonché gli intendimenti che si vogliono perseguire su determinate questioni.

Art. 53

Svolgimento dell'interpellanza

Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.

Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, l'interpellante ha diritto di replica per non più di dieci minuti, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta.

L'interpellanza può essere trasformata in mozione, che dovrà essere posta all'o.d.g. al successivo Consiglio.

Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta solo ad uno dei firmatari per ciascun gruppo.

Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.

L'interpellanza s'intende decaduta se gli interpellanti non sono presenti al loro turno, può per altro essere ripresentata.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 54

Contenuto della mozione

Ogni Consigliere può presentare mozioni.

La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio su criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Art. 55

Trattazione della mozione

La mozione, letta in Consiglio ai sensi dell'art. 26, deve essere posta all'ordine del giorno della successiva convocazione.

Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Sindaco e gli Assessori.

Esaurita la discussione, la mozione viene posta alla votazione.

Art. 56

Mozione di sfiducia al sindaco

Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata secondo i modi e i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 57

Commissioni permanenti

Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente da commissioni Consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate dai Consiglieri.

I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo e, pertanto, non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle proprie determinazioni.

Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione stessa. Il medesimo atto, completo in ogni sua parte, può essere sottoposto al parere di più commissioni competenti le quali, ove possibile, lo esaminano in seduta congiunta.

In caso di assenza o impedimento i componenti delle commissioni possono essere temporaneamente sostituiti da altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo, su designazione del capogruppo.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 58

Composizione delle Commissioni permanenti

Le Commissioni consiliari sono cinque, ognuna di esse è composta da sette consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale. Ogni gruppo consiliare all'atto della costituzione dei gruppi deve essere rappresentato in ogni commissione.

Ogni gruppo consiliare deve essere rappresentato in ogni commissione.

Le commissioni consiliari hanno competenza nelle materie come appresso a fianco delle stesse indicate:

1a Commissione: Affari Generali - Polizia Urbana – Protezione Civile - Annona;

2a Commissione: Igiene e Sanità - Commercio - Artigianato - Industria – Lavoro - Agricoltura;

3a Commissione: Solidarietà Sociale - Emigrazione - Pubblica Istruzione - Musei – Biblioteca - Spettacolo - Sport e Turismo;

4 a Commissione: Lavori Pubblici - Urbanistica – Comunicazioni – Ambiente;

5 a Commissione: Programmazione Economica - Bilancio - Finanze – Tesoro.

Art. 59

Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario delle Commissioni

Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal presidente del Consiglio entro sette giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda votazione il Vice Presidente.

In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.

Nella elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino uguale numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.

Il Segretario Generale nomina, per ciascuna Commissione, un segretario scegliendolo tra i dipendenti dell'amministrazione appartenenti alla categoria C o equiparati. Nel caso di assenza del segretario le relative funzioni sono svolte dal componente più giovane della commissione.

Il Presidente o il Vice Presidente della Commissione Consiliare cessa dalla carica per dimissioni, per decadenza o per mozione di sfiducia, così come previsto dall'art. 25 dello Statuto Comunale.

Art. 60

Competenze delle Commissioni permanenti

Ciascuna commissione permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte deliberative, corredate dei necessari pareri da sottoporre al Consiglio, nonché le questioni che la Giunta o il Sindaco intendano fare esaminare prima della discussione in Consiglio, o che il Consiglio stesso ritenga preventivamente fare esaminare.

Le Commissioni possono avanzare proposte al Consiglio, al Sindaco e all'Assessore competente, possono richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti agli uffici e servizi del Comune.

Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.

Le questioni definite dalle commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 61

Partecipazione ai lavori delle commissioni

Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

La composizione delle Commissioni Consiliari è integrata dalla partecipazione, in qualità di componenti con voto consultivo, del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente.

Possono partecipare, senza diritto di voto, con diritto di parola il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio, il Sindaco, l'Assessore competente ed i Consiglieri Comunali.

Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione. Possono partecipare, infine, a richiesta del Presidente della Commissione e/o su istanza degli interessati, sentita la commissione stessa, i rappresentanti le associazioni, i movimenti per gli argomenti di loro specifico interesse, in numero di componenti non superiore a due.

Art. 62

Convocazione delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori

Le commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente, o dal Segretario su ordine del Presidente, il quale alla seduta ratificherà la validità della stessa e del relativo o.d.g., con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, ogni qual volta il presidente stesso lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta l'Assessore al ramo o almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione viene recapitato esclusivamente per via pec almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, per le sessioni ordinarie, e almeno tre giorni prima per quelle straordinarie e nei casi di urgenza può essere consegnato 24 ore prima della riunione. In alternativa si potrà notificare nelle altre forme previste dalla legge.

In caso di assenza o impedimento del Presidente sono convocate dal Vice Presidente.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.

Art. 63

Il segretario delle Commissioni

Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.

Nella seduta successiva si dà lettura del verbale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Di ciascun verbale deve essere, a cura del segretario, rimessa copia entro dieci giorni presso la segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e, dove necessario, alla segreteria generale dell'Amministrazione.

Compete inoltre al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione, verificare la rispondenza tra atto di proposta e la documentazione allegata.

Art. 64

Commissioni speciali

Il Consiglio Comunale può nominare nel proprio seno, Commissioni speciali con il compito di procedere ad indagini, inchieste ed accertamenti che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ritenga necessarie.

Operando entro i limiti del mandato ricevuto, dette Commissioni potranno avvalersi, se necessario, della consulenza di funzionari e tecnici anche estranei all'Amministrazione.

Per il funzionamento di dette Commissioni si applicano le norme vigenti in materia.

Dei propri lavori le commissioni forniranno al Consiglio ampia informazione, anche scritta, sulla quale potrà aprirsi un dibattito e/o votare ordini del giorno e mozioni.

Le Commissioni speciali per tutta la loro durata sono equiparate alle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 65

Gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio

Ai consiglieri comunali compete per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti regolarmente convocate un gettone di presenza.

1. I consiglieri avranno diritto per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ad un gettone di presenza, qualora non si raggiunga il numero legale al primo appello, coloro che risultano presenti, al fine di avere diritto al gettone di presenza, dovranno confermare la presenza anche al secondo appello, a condizione che la seduta venga regolarmente celebrata. In ogni caso, per poter avere diritto al gettone di presenza, occorre partecipare ad almeno 2/3 della durata dell'intera seduta.

2. I consiglieri avranno diritto per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari ad un gettone di presenza, qualora non si raggiunga il numero legale al primo appello, coloro che risultano presenti, al fine di avere diritto al gettone di presenza, dovranno confermare la presenza anche al secondo appello, a condizione che la seduta venga regolarmente celebrata.

3. Il consigliere dovrà assicurare la presenza effettiva per almeno i 2/3 della durata dell'intera Commissione. Nel caso in cui non si assicura tale presenza minima, si applicherà una decurtazione del 20% del gettone di presenza. I periodi di rinvio e di sospensione della seduta non vengono computati come presenza effettiva se alla ripresa dei lavori "o durante lo svolgimento di essi", il consigliere risulti assente.

In nessun caso l'ammontare percepito in un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un 30% dell'indennità massima prevista per il Sindaco.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

I suddetti gettoni di presenza sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

Art 66

Nomina di Commissioni speciali per lo studio di determinati problemi di interesse cittadino

Per l'esame delle materie più importanti sottoposte al Consiglio per studiare determinati problemi di interesse cittadino, per accertare la verità dei fatti in casi determinati, il Consiglio potrà di propria iniziativa, purché la proposta sia presentata da almeno due Consiglieri, o su proposta della Amministrazione, nominare Commissioni speciali, scegliendo i componenti fra i Consiglieri dei vari gruppi.

Potrà, altresì, nominare Commissioni delle quali facciano parte cittadini particolarmente competenti, il cui consiglio possa essere utile ai fini della pubblica amministrazione.

Art. 67

Presidenza delle Commissioni consiliari speciali e validità delle sedute e votazione delle relazioni delle Commissioni

Le Commissioni consiliari speciali sono presiedute da uno dei pro-membri, eletto ai sensi di legge. Esse dovranno riferire normalmente nel termine che il Consiglio avrà stabilito.

Le adunanze delle Commissioni speciali sono valide se interviene la maggioranza assoluta dei componenti.

Le relazioni e i pareri emessi dalle medesime dovranno essere motivati e riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tali relazioni o pareri sono di natura meramente consultiva e non possono per nulla vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.

Art. 68

Presentazione della richiesta d'inchiesta

1. La richiesta d'inchiesta può essere presentata dall'Amministrazione Comunale o da almeno quattro Consiglieri comunali, mentre quella per indagini ed esami speciali dall'Amministrazione o da almeno tre Consiglieri comunali.

2. Tali richieste debbono essere presentate per iscritto, debbono essere formulate in modo chiaro e sottoscritte dai proponenti.

Art. 69

Inclusione della richiesta d'inchiesta nell'ordine del giorno

La richiesta d'inchiesta, d'indagine e di esami speciali verrà compresa nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare, in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 70

Discussione sulla richiesta d'inchiesta

Aperta la discussione sull'argomento, prenderanno la parola, il rappresentante dell'Amministrazione e non più di un rappresentante per ciascun gruppo.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Art. 71

Votazione per l' 'accoglimento della proposta d 'inchiesta

Esaurita la discussione, il Consiglio decide in merito con votazione per alzata e seduta.

Se il Consiglio si pronunzia favorevolmente per l' 'accoglimento della proposta, si passa alla nomina, per votazione segreta, della Commissione d'inchiesta per riferire sopra oggetti che esigono indagini o esami speciali.

Nella votazione ogni consigliere può votare un solo nominativo.

Il Consiglio, nello stesso provvedimento, stabilisce il termine entro il quale dovranno essere portate all' esame del Consiglio stesso.

Le relazioni dell'inchiesta saranno poste a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta.

Art. 72

Rappresentanza del Consiglio in occasione di manifestazioni pubbliche

Il Presidente del Consiglio potrà, in occasione delle esigenze che si presenteranno, nominare speciali deputazioni incaricate di rappresentare il consiglio Comunale in occasione di manifestazioni pubbliche, recare messaggi e voti alla Provincia Regionale, al Governo Regionale e ad altri organi dello Stato, di assolvere a particolari incarichi rappresentativi ed è tenuto a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta valida successiva alla determinazione. Ad essa può seguire il dibattito con interventi limitati a cinque minuti per un solo componente del gruppo.

Art. 73

Diritto di visione degli atti dei Consiglieri

I Consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dalla Giunta, dal Sindaco, dal Direttore Generale, dal Segretario Generale, dai Dirigenti, degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all' esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti compresi gli allegati. In questa ultima ipotesi, i Consiglieri possono richiedere utilizzando l' apposito registro, istituito presso l' Ufficio di Presidenza, che deve contenere:

- data di richiesta;
- almeno un dato significativo dell'atto richiesto ;
- firma del richiedente;
- data del ritiro dell'atto con relativa firma per ricevuta.

All' Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, per essere visionati dai consiglieri, vengono trasmessi, a cura dell' Amministrazione, una copia dei seguenti atti:

- deliberazioni Consiglio Comunale;
- deliberazioni Giunta Comunale;
- determinazioni dei Dirigenti, del Direttore Generale e del segretario Generale;
- elaborati tecnici;
- ogni altro atto di interesse generale.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LEONFORTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 54 DEL 21/09/2006
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 68 DEL 04/06/2009
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 107 DEL 28/11/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 21/02/2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 23/04/2018

Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla Giunta è trasmesso mensilmente al domicilio dei Consiglieri Comunali.

Inoltre, ogni quindici giorni verrà, altresì, inviato, al domicilio dei Consiglieri Comunali, copia dell'elenco dei rimanenti atti.

Art. 74

Modifiche al regolamento

Il Consiglio apporta modifiche e integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.